

con prima ipoteca sull'immobile da costruirsi con il provento del mutuo, secondo il progetto da approvare dal Ministero dei L.L.P.P. e da concedersi previo parere favorevole della C.C.L.S. in merito al progetto stesso;

2°) - di adottare, per la suddetta operazione, le condizioni stabilite dal Consiglio - nella seduta del 14 giugno 1952 - per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) - applicazione del sistema delle annuità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Società mutuatrice in aggiunta all'annuità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Società mutuatrice ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 19 fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata